

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1 LE PRESENTI "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA" SI APPLICANO A TUTTE LE OFFERTE, ORDINI, CONTRATTI (COMPRESIVI DELLE SPECIFICHE TECNICHE FORNITE DALL'ACQUIRENTE O ACCORDI DI VENDITA) E CONSEGNE, STIPULATI DALLA SOCIETÀ D.H. LAMINA S.R.L. (QUI DI SEGUITO DENOMINATA "VENDITORE") CON I SUOI CLIENTI (QUI DI SEGUITO DENOMINATI "ACQUIRENTE"). ESSE PREVALGONO IN OGNI CASO SULLE EVENTUALI CONDIZIONI DI ACQUISTO DELL'ACQUIRENTE.
- 1.2 LA SOTTOSCRIZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI COMPORTA PERTANTO ACCETTAZIONE DELLE STESSA CON RIGUARDO A TUTTI I RAPPORTI CONTRATTUALI IN ESSERE O FUTURI PERFEZIONATI TRA VENDITORE E ACQUIRENTE, PREVALENDO SU QUALSIASI ALTRA PATTUIZIONE; EVENTUALI ACCORDI SUCCESSIVI TRA LE PARTI VOLTI A DEROGARE ESPRESSAMENTE ALLE STESSA HANNO VALIDITÀ SOLE SE RISULTANTI DA ATTO SCRITTO.
- 1.3 I DOCUMENTI E LE PROPOSTE SCAMBIATE TRA LE PARTI NON POSSONO CONSIDERARSI VINCOLANTI FINO A CHE NON ABBIANO LUOGO LA FORMULAZIONE DELLA CONFERMA D'ORDINE IN UNO CON L'ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI.

2. PREZZI

- 2.1 I PREZZI SONO DA INTENDERSI VINCOLANTI SOLO SE CONFERMATI PER ISCRITTO DAL VENDITORE. ESSI SI INTENDONO ESCLUSI DI IVA, DELLE SPESE DI BOLLO (SE DOVUTE), DELLE SPESE DI TRASPORTO, DELLE SPESE POSTALI E DI IMBALLI SPECIALI, SALVO ACCORDI DIVERSI.
- 2.2 L'IMPORTO MINIMO ORDINABILE È DI € 500,00; AGLI ORDINI CON IMPORTI INFERIORI VERRÀ APPLICATO UN CONTRIBUTO ADDIZIONALE PARI ALLA DIFFERENZA TRA TALE IMPORTO E L'IMPORTO DELL'ORDINE. SARÀ COMUNQUE A DISCREZIONE DEL VENDITORE ACCETTARE O MENO FORNITURE CON IMPORTI INFERIORI A DETTA SOGLIA.
- 2.3 IL VENDITORE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN OGNI MOMENTO LE CONDIZIONI DI VENDITA: IN OFFERTA O DIRETTAMENTE IN FASE DI CONFERMA ORDINE QUALORA NON FOSSE STATO POSSIBILE COMUNICARLO PRIMA.

3. PAGAMENTI

- 3.1 L'ACQUIRENTE È TENUTO AL PAGAMENTO DELLE FATTURE AD AVVISO MERCE PRONTA, SENZA ALCUNO SCONTO SUL PREZZO PER PAGAMENTI ANTICIPATI, SALVO ACCORDI DIVERSI DA FORMALIZZARSI PER ISCRITTO.
- 3.2 UN EVENTUALE SCONTO SUL PREZZO PER PAGAMENTI ANTICIPATI SI RIFERISCE SEMPRE SUL VALORE DELLA FATTURA, ESCLUSA DI IVA, SPESE PER BOLLI, SPESE DI TRASPORTO, SPESE POSTALI E DI IMBALLO.
- 3.3 AI FINI DEL RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO E DEL DIRITTO ALLO SCONTO SUL PREZZO PER PAGAMENTI ANTICIPATI, QUALORA ACCORDATO, SI CONSIDERERÀ LA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA.
- 3.4 IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI CONCORDATI PER IL PAGAMENTO, IL VENDITORE POTRÀ RICHIEDERE, SENZA ALCUN SOLLECITO, A PARTIRE DALLA DATA DELL'ESIGIBILITÀ DEL PAGAMENTO, INTERESSI MORATORI AL TASSO DI CUI AL D.LGS 231/2002 E SPESE DI INSOLUTO.
- 3.5 IL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI PER IL PAGAMENTO DÀ DIRITTO AL VENDITORE DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED EVENTUALI ULTERIORI FORNITURE. QUALORA ESISTESSE IL FONDATAO SOSPETTO CHE L'ACQUIRENTE NON POSSA RISPETTARE IN FUTURO UNA PARTE SOSTANZIALE DEI SUOI OBBLIGHI, IL VENDITORE POTRÀ CHIEDERE INOLTRE ALL'ACQUIRENTE UN PAGAMENTO ANTICIPATO PER EVENTUALI ORDINI APERTI GIÀ CONFERMATI E/O FUTURI ANCORA DA CONFERMARSÌ.
- 3.6 I CREDITI DELL'ACQUIRENTE NON ESPRESSAMENTE RICONOSCIUTI DAL VENDITORE O NON ACCERTATI PER VIA GIUDIZIALE NON DANNO DIRITTO ALL'ACQUIRENTE DI SOSPENDERE PAGAMENTI NÉ POTRANNO ESSERE OGGETTO DI COMPENSAZIONI; IN OGNI CASO È FATTO DIVIETO ALL'ACQUIRENTE DI CEDERE QUALSIASI CREDITO VERSO IL VENDITORE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI QUEST'ULTIMO.
- 3.7 L'ACQUIRENTE NON POTRÀ ECCEPIRE ALCUN INADEMPIMENTO AL VENDITORE SE NON PRIMA DI AVER COMPIUTAMENTE E CORRETTAMENTE ADEMPIUTO ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI (C.D. CLAUSOLE "SOLVE ET REPETE").

4. FORNITURE (TERMINI DI CONSEGNA, TOLLERANZE NELLE QUANTITÀ, CERTIFICAZIONI, CONSEGNE)

- 4.1 SU TUTTI I CONTRATTI DI VENDITA E FORNITURA DEL VENDITORE SI APPLICANO LE CONDIZIONI DI RESA EXW DEGLI INCOTERMS® 2010 DELLA INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, SALVO ACCORDI DIVERSI.

- 4.2 MERCI E PRODOTTI VERRANNO IMBALLATI GRATUITAMENTE SECONDO NOSTRI METODI E MEZZI STANDARD, DA INTENDERSI COME PALLET E/O SCATOLE DI CARTONE DI VARIE MISURE. EVENTUALI RICHIESTE DIVERSE DOVRANNO ESSERE VALUTATE SEPARATAMENTE E POTRANNO RICHIEDERE COSTI EXTRA.
- 4.3 IL TERMINE DI CONSEGNA PRESENTE IN CONFERMA ORDINE O IN ALTRI DOCUMENTI CONTRATTUALI È DA CONSIDERARSI INDICATIVO E NON SONO ADEDEBITABILI PENALI O DANNI A CARICO DEL VENDITORE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL TERMINE.
- 4.4 LA RISPEDIZIONE DI MERCE PER MOTIVI NON ADEDEBITABILI AL VENDITORE SARÀ A CARICO DELL'ACQUIRENTE E POSSIBILE OVE ESPRESSAMENTE ACCETTATA DAL VENDITORE STESSO PER ISCRITTO.
- 4.5 IL VENDITORE HA DIRITTO AD EFFETTUARE FORNITURE PARZIALI, SALVO ACCORDI DIVERSI. SONO CONSENTITE FORNITURE IN ECCESSO O IN DIFETTO FINO AD UN MASSIMO DEL 20% DELLA QUANTITÀ CONVENUTA, SALVO DIVERSAMENTE CONCORDATO, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA DIFFERENZA DI PREZZO.
- 4.6 IL VENDITORE POTRÀ FORNIRE EVENTUALI CERTIFICATI E/O DICHIARAZIONI, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE PREVISTI NELLA CONFERMA D'ORDINE ED A FRONTE DI UN CORRISPETTIVO PRECEDENTEMENTE PATTUITO. ESSI NON POTRANNO ESSERE AMMESSI A POSTERIORI.
- 4.7 IL VENDITORE EFFETTUA LE FORNITURE ALL'ACQUIRENTE SEGUENDO UN SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2015. EVENTUALI RICHIESTE DELL'ACQUIRENTE NON PREVISTE DA TALE SISTEMA QUALITÀ DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE CONCORDATE ED APPROVATE PER ISCRITTO.
- 4.8 SE NON PREVISTO DIVERSAMENTE DAL CONTRATTO, IL LUOGO DI ESECUZIONE DI TUTTE LE FORNITURE E PRESTAZIONI DOVUTE IN BASE AL CONTRATTO È LA SEDE DEL VENDITORE.
- 4.9 IL VENDITORE DARÀ COMUNICAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ PER IL RITIRO DELLA MERCE OGGETTO DI FORNITURA ALL'ACQUIRENTE, IL QUALE DOVRÀ PROVVEDERE AL RITIRO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 4 SETTIMANE DAL RICEVIMENTO DELLA PREDETTA COMUNICAZIONE. QUALORA L'ACQUIRENTE NON PROVVEDA ENTRO TALE TERMINE, IL VENDITORE POTRÀ DICHIARARE RISOLTO IL CONTRATTO E COMUNQUE, ANCHE IN CASO DI MANCATA RISOLUZIONE, CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO. RESTA INTESO CHE DECORSE 12 SETTIMANE DALLA COMUNICAZIONE IL VENDITORE SARÀ AUTORIZZATO A SMALTIRE IL MATERIALE RITENENDO NON PIÙ ATTUALE L'INTERESSE AL RITIRO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE, ADEDEBITANDOGLI EVENTUALI COSTI CONNESSI E TRATTENENDO COMUNQUE IL PREZZO PATTUITO PER LA VENDITA. LA COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITÀ DA PARTE DEL VENDITORE COMPORTA ALTRESÌ DA QUEL MOMENTO IL PASSAGGIO DI OGNI RISCHIO IN CASO ALL'ACQUIRENTE RELATIVO ALLA DETENZIONE DEI BENI.

5. GARANZIA, RESPONSABILITÀ

- 5.1 IL VENDITORE SI OBBLIGA AD ESEGUIRE L'ORDINE IN CONFORMITÀ AL CONTRATTO ED ALLE SPECIFICHE TECNICHE ESPRESSAMENTE INDICATE NELLO STESSO.
- 5.2 LA GARANZIA È LIMITATA ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO CONFORMEMENTE A TALI SPECIFICHE TECNICHE ESCLUDENDO QUALSIASI ALTRA FORMA DI GARANZIA. LA GARANZIA DEL VENDITORE SI LIMITA DUNQUE ESCLUSIVAMENTE A VIZI DI PRODUZIONE O DEL MATERIALE CHE SARANNO ELIMINATI, A SUA DISCREZIONE, TRAMITE RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE. PER TANTO IL VENDITORE NON POTRÀ IN NESSUN CASO ESSERE RITENUTO RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE PER EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CAUSATI DAL PRODOTTO O DAL SUO UTILIZZO.
- 5.3 NON POSSONO ESSERE IN OGNI CASO CONSIDERATI VIZI DEL PRODOTTO LE MODIFICHE DELLO STESSO DOVUTE A DILATAZIONE TERMICA LINEARE E ASSORBIMENTO UMIDITÀ E/O ACQUA IMPUTABILI A FATTO DELL'ACQUIRENTE, PRENDENDO ATTO QUEST'ULTIMO CHE IL MATERIALE FORNITO È PER SUA NATURA SOGGETTO A DEFORMAZIONE, DOVUTA IN PARTICOLARE A TALI FENOMENI.
- 5.4 I RECLAMI PER VIZI DEVONO ESSERE COMUNICATI SUBITO DOPO LA RICEZIONE DELLA MERCE, AL PIÙ TARDI ENTRO 2 SETTIMANE DA ESSA, A PENA DI DECADENZA, PER ISCRITTO A MEZZO RACCOMANDATA A.R. O PEC. NEL CASO DI VIZI OCCULTI IL RECLAMO DOVRÀ ESSERE COMUNICATO SUBITO DOPO L'INDIVIDUAZIONE DEL VIZIO, PER ISCRITTO A MEZZA RACCOMANDATA A.R. O PEC, ENTRO 2 SETTIMANE DALLA SUA SCOPERTA E COMUNQUE AL PIÙ TARDI ENTRO 4 SETTIMANE DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE. IL RITARDO NELL'INVIO DI TALE COMUNICAZIONE COMPORTERÀ LA DECADENZA DA QUALUNQUE GARANZIA.
- 5.5 LE MERCI SOGGETTE A CONTESTAZIONE NON POSSONO ESSERE RESE AL VENDITORE O ALTRIMENTI SMALTITE, TRATTATE O TRASFERITE SENZA IL PERMESSO SCRITTO DEL VENDITORE STESSO, AL QUALE DOVRÀ ESSERE GARANTITO IL DIRITTO DI PRENDERNE VISIONE IN OGNI MOMENTO PRESSO LA STABILIMENTO DELL'ACQUIRENTE O DEL SUO CLIENTE FINALE.

REV.	DATA	SINTESI DELLA MODIFICA	PARAGRAFI MODIFICATI	REDAZIONE	VERIFICA, APPROVAZIONE
2	03.03.2020	REVISIONE LEGALE	ALL	NS - STUDIO LEGALE AMBROSIO	FD

5.6 IL VENDITORE NON RISPONDE PER DANNI OCCORSI ALLA MERCE DURANTE IL TRASPORTO, NEPPURE QUANDO QUESTO SIA ORGANIZZATO O EFFETTUATO DAL VENDITORE. QUESTI DANNI DOVRANNO ESSERE RIVENDICATI DIRETTAMENTE ALLO SPEDIZIONIERE.

5.7 QUALSIASI INFORMAZIONE TECNICA FORNITA DAL VENDITORE IN MERITO ALL'USO DEI PROPRI PRODOTTI VIENE OFFERTA A TITOLO GRATUITO. IL VENDITORE NON SI ASSUME ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A QUALSIVOGLIA INFORMAZIONE OFFERTA O RISULTATO OTTENUTO, VISTO CHE TALI INFORMAZIONI SONO FORNITE ED ACCETTATE A COMPLETO RISCHIO DELL'ACQUIRENTE.

6. PEZZI DI PROVA, FORME, UTENSILI

6.1 SE L'ACQUIRENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE DELL'ORDINE PEZZI DI PROVA, FORMA O UTENSILI, ESSI DOVRANNO ESSERE FORNITI FRANCO STABILIMENTO DI PRODUZIONE NELLA QUANTITÀ CONVENUTA, EVENTUALMENTE IN ECCESSO TENENDO CONTO DI EVENTUALI SCARTI, IN MODO TEMPESTIVO, A TITOLO GRATUITO E SENZA VIZI E DIFETTI. SE CIÒ NON AVVIENE, I MAGGIORI COSTI RISULTANTI DA TALE COMPORTAMENTO E TUTTE LE SPESE RELATIVE SARANNO A SUO CARICO.

6.2 LA REALIZZAZIONE DI PEZZI DI PROVA, COMPRESSE E SPESE PER LE FORME E GLI UTENSILI, SONO A CARICO DELL'ACQUIRENTE, SALVO ACCORDI CONTRARI FORMALIZZATI PER ISCRITTO. AL VENDITORE NON PIÙ ESSERE RICHIESTA, CON RIGUARDO ALL'USO DI TALI BENI, UNA DILIGENZA SUPERIORE A QUELLA ORDINARIAMENTE FATTA PROPRIA NELL'UTILIZZO DEI PROPRI UTENSILI. TUTTE LE SPESE DI MANUTENZIONE E CURA DI TALI BENI, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, SONO A CARICO DELL'ACQUIRENTE. RESTA INTESO CHE DECORSI 2 ANNI DAL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, IL VENDITORE SARÀ AUTORIZZATO A SMALTIRE PEZZI DI PROVA, FORME O UTENSILI NON RITIRATI DALL'ACQUIRENTE.

7. FORZA MAGGIORE

7.1 NESSUNA DELLA PARTI SARÀ RESPONSABILE PER IL RITARDO O L'INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI QUI PREVISTI (O AD UNA PARTE DI QUESTI) LADDOVE LA CAUSA DEL RITARDO O DELL'INADEMPIMENTO SIA UN EVENTO IMPREVEDIBILE, CHE VA OLTRE IL CONTROLLO DELLA PARTE INTERESSATA, E AL QUALE NON SIA POSSIBILE PORRE RIMEDIO ANCHE CON LA MASSIMA DILIGENZA, INCLUSI AD ESEMPIO ATTI DI AUTORITÀ PUBBLICA, PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI, INCENDI, ALLUVIONI, ESPLOSIONI O EPIDEMIE. I SEGUENTI FATTORI SI INTENDONO COME MERO ESEMPIO E NON ESCLUDONO ALTRE CAUSE DI FORMA MAGGIORE.

7.2 LA PARTE INTERESSATA SARÀ ESONERATA DAI PROPRIO OBBLIGHI (O DA PARTE DI ESSI) PER TUTTA LA DURATA DELL'EVENTO DI FORZA MAGGIORE E FINO A QUANDO IL MEDESIMO IMPEDISCA L'ESECUZIONE DI DETTI OBBLIGHI (O PARTE DI ESSI), FERMO RESTANDO CHE LA CAUSA DI FORZA MAGGIORE NON ESONERA L'ACQUIRENTE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE FATTURE DOVUTE PER I SERVIZI E/O PRODOTTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI E/O CONSEGNATI SECONDO LE PRESENTI "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA".

7.3 LA PARTE INTERESSATA DOVRÀ COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE NELL'ARCO DI 1 SETTIMANA ALL'ALTRA PARTE L'EVENTO DI FORZA MAGGIORE E FARE QUANTO POSSIBILE PER MINIMIZZARE GLI EFFETTI CON RAGIONEVOLE SOLLECITUDINE.

7.4 VENDITORE E ACQUIRENTE DOVRANNO AD OGNI MODO FARE QUANTO POSSIBILE PER ADEMPIRE AI RISPETTIVI OBBLIGHI.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 IL VENDITORE POTRÀ RITENERE RISOLTI DI DIRITTO I RAPPORTI CONTRATTUALI EX ART. 1456 C.C. SENZA NECESSITÀ DI PREVENTIVA COSTITUZIONE IN MORA DELL'ACQUIRENTE SE QUEST'ULTIMO SI RENDE RESPONSABILE DEL MANCATO PAGAMENTO ANCHE SOLO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALLE SINGOLE SCADENZE CONVENUTE; NONCHÉ QUALORA LE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'ACQUIRENTE LASCINO INTENDERE UNA SUA INCAPACITÀ DI ADEMPIRE CON REGOLARITÀ ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE: IN PARTICOLARE SONO DA CONSIDERARSI ESEMPLIFICATIVE DI TALE SITUAZIONE L'ESISTENZA A CARICO DELL'ACQUIRENTE DI PROTESTI, PROCEDURE ESECUTIVE, SEQUESTRI E LA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI FARE CORSO A PROCEDURE CONCORSALE (ANCHE SE NON ANCORA PERFEZIONATE).

8.2 RIMANE IN FACOLTÀ DEL VENDITORE AVVALERSI O MENO DEL PRESENTE STRUMENTO DI RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO, POTENDO ESSO OPTARE ALTRESÌ PER LA RICHIESTA DI ADEMPIMENTO, FERMO RESTANDO IL SUO DIRITTO DI SOSPENDERE LE PROPRIE PRESTAZIONI SINO ALL'INTEGRALE ADEMPIMENTO DELL'ACQUIRENTE.

8.3 È FATTO COMUNQUE SALVO IL DIRITTO DEL VENDITORE DI RICHIEDERE IL PAGAMENTO DEL MAGGIOR DANNO SUBITO.

8.4 LE PARTI HANNO INOLTRE LA FACOLTÀ DI RISOLVERE DI DIRITTO IL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 1456 C.C., NEL CASO DI INSOLVENZA, MESSA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E/O GIUDIZIALE DELLA CONTROPARTE, OVVERO ASSOGGETTAMENTO DELLA MEDESIMA A FALLIMENTO O AD ALTRA PROCEDURA CONCORSALE, OVVERO A PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA AI SENSI

DEL D.LGS 8 LUGLIO 1999 N.270 E DELLA LEGGE 18 FEBBRAIO 2004 N.39 O AD ALTRE FORME DI GESTIONE DELLA CRISI.

9. DISPOSIZIONI FINALI (MODIFICHE CONTRATTUALI, LINGUA, CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO, LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE)

9.1 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI RICHIEDONO LA FORMA SCRITTA E L'ACCETTAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBE LE PARTI.

9.2 LA VERSIONE ORIGINALE DEL PRESENTE DOCUMENTO E VINCOLANTE PER LE PARTI È QUELLA REDATTA IN LINGUA ITALIANA.

9.3 SE UNA O PIÙ DISPOSIZIONI DELLE PRESENTI "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA" FOSSERO O DIVENISSERO, INTERAMENTE O PARZIALMENTE, INEFFICACI, LE RESTANTI DISPOSIZIONI RESTERANNO INVARIATE. LE PARTI CONTRATTUALI CONCORDERANNO DISPOSIZIONI SOSTITUTIVE CHE NEL LORO CONTENUTO SIANO QUANTO PIÙ SIMILI POSSIBILE A QUELLE INEFFICACI.

9.4 I RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE PARTI E PER L'EFFETTO ANCHE LE PRESENTI "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA", SONO REGOLATI DALLA LEGGE ITALIANA CON ESCLUSIONE DELLE SUE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

9.5 TUTTE LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO SORGERE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE, ESECUZIONE O INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA O DELLE PRESENTI "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA" SARANNO SOTTOPOSTE ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA ED EVOLUTE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL FORO DI BRESCIA.

MAZZANO (BS), li

IL VENDITORE

L'ACQUIRENTE

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1341 COMMA 2 DEL CODICE CIVILE, L'ACQUIRENTE DICHIARA DI AVER LETTO E PERTANTO DI CONOSCERE E DI APPROVARE SPECIFICAMENTE LE PATTUZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI: 1. CAMPO DI APPLICAZIONE; 2. PREZZI; 3. PAGAMENTI; 4. FORNITURE (TERMINI DI CONSEGNA, TOLLERANZE NELLE QUANTITÀ, CERTIFICAZIONI, CONSEGNE); 5. GARANZIA, RESPONSABILITÀ; 6. PEZZI DI PROVA, FORME, UTENSILI; 7. FORZA MAGGIORE; 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 9. DISPOSIZIONI FINALI (MODIFICHE CONTRATTUALI, LINGUA, CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO, LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE).

IL VENDITORE

L'ACQUIRENTE

REV.	DATA	SINTESI DELLA MODIFICA	PARAGRAFI MODIFICATI	REDAZIONE	VERIFICA, APPROVAZIONE
2	03.03.2020	REVISIONE LEGALE	ALL	NS - STUDIO LEGALE AMBROSIO	FD